

Legge regionale 27 luglio 2007 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

Art. 16

(Operazioni dell'adunanza dei presidenti)

- 1.** All'atto dell'insediamento dell'adunanza prevista dall'articolo 3, al presidente della prima sezione del comune con maggior numero di abitanti viene consegnata la busta sigillata contenente i codici per accedere al sistema di elaborazione dati di cui all'articolo 8, comma 4.
- 2.** L'adunanza dopo aver ricevuto le buste contenenti i supporti di memoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), da parte dei presidenti:
 - a) carica i dati contenuti sul supporto di memoria nel sistema di elaborazione e aggrega i dati per sezione, accertando che il numero dei votanti corrisponda a quello indicato dalla somma dei tabulati di spoglio;
 - b) proclama il risultato del referendum, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun comune.
- 3.** A conclusione delle operazioni di cui al comma 2, il presidente raccoglie i supporti di memoria e i codici per accedere al sistema di elaborazione in apposite buste sigillate, unitamente al restante materiale utilizzato per l'adunanza, per l'inoltro, a cura del Comune, al servizio elettorale della Regione.
- 4.** Il servizio elettorale della Regione, avvalendosi del supporto tecnico-operativo della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, assicura la riproduzione su supporto magnetico dei risultati del referendum e la conservazione dei dati.